

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1990

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(90/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/583/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato l'impiego del colorante «Astaxantina»; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi effettuati, l'impiego di tale additivo può essere autorizzato in tutta la Comunità; che è necessario inoltre autorizzare, sotto certe condizioni, la miscela di questo additivo con la cantaxantina;

considerando che è opportuno modificare la descrizione delle caratteristiche della preparazione dell'additivo carbadox che figura nell'allegato I affinché dette caratteristiche corrispondano alla formulazione del prodotto che deve essere commercializzato, per tenere conto dei miglioramenti tecnici;

considerando che la sepiolite utilizzata come legante risponde sotto tutti gli aspetti ai criteri che disciplinano

l'ammissione degli additivi; che è quindi opportuno autorizzarne l'impiego in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1990 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.